

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4274

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BARTOLE

Presentata il 20 luglio 1967

Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 74 del Trattato di pace dispose che l'Italia pagasse alla Jugoslavia a titolo di riparazioni di guerra 125 milioni di dollari (circa 80 miliardi di lire) in 7 annualità a partire dal 15 settembre 1949.

La Jugoslavia espropriò i beni italiani dei territori ad essa assegnati dal Trattato di pace e poi, in base all'Accordo 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1955, n. 210, acconsentì che dei suddetti 125 milioni di dollari, 72 milioni di dollari (cioè 45 miliardi di lire) venissero dall'Italia decurtati a titolo di indennizzo dei beni in parola. Questo ad onta che i beni stessi avessero nel 1947, stando alle dichiarazioni ufficiali del Sottosegretario onorevole Arcaini, un valore di circa 125 miliardi di lire.

Di poi la Jugoslavia corrispose all'Italia per tali beni ulteriori 2 milioni e 600.000 dollari (circa 1 miliardo e 625 milioni di lire) in base all'Accordo 3 luglio 1965, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575.

Analogamente a quanto avvenne nei territori ceduti, la Jugoslavia espropriò pure tutti i beni italiani della Zona B che nel 1947

avevano un valore di circa 30 miliardi. Per questi beni la Jugoslavia non corrispose alcun indennizzo.

La suddetta somma di 46 miliardi e mezzo sta venendo ripartita a mezzo delle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, e 6 ottobre 1962, n. 1469, con le quali sono state convertite in legge le proposte di legge Bartole-Salizzoni del 28 ottobre 1955, n. 1856, n. 1325, e Bartole ed altri del 7 dicembre 1961, n. 3483.

Ad onta che un primo acconto fosse stato già corrisposto — a mezzo di un precedente accreditamento jugoslavo in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1131 — da tale anno sino oggi, cioè in 15 anni, vennero ripartiti solamente circa 41 miliardi di lire restando perciò ancora da ripartire circa 5 miliardi e mezzo.

In conseguenza di tali ritardi nella ripartizione della somma accreditata all'Italia dalla Jugoslavia, i profughi giuliani hanno perduto, e conseguentemente il Tesoro si è avvantaggiato:

- 1) degli interessi legali maturati;
- 2) del corrispettivo della svalutazione della lira;
- 3) delle somme che sono state corrisposte agli enti ed a società non private, in con-

trasto con il paragrafo 1 dell'Allegato XIV del Trattato di pace e con l'articolo 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121.

Sempre in dipendenza di tali ritardi, o per motivi connessi con gli stessi, l'Erario italiano ha beneficiato inoltre:

4) delle imposte di successione (il 45 per cento degli aventi diritto è infatti deceduto dal momento dell'esodo ad oggi, cosicché l'indennizzo viene corrisposto agli eredi);

5) del rilevante importo che rimarrà al Tesoro per il fatto che innumerevoli aventi diritto, o i loro successori, da molti anni si disinteressano totalmente della riscossione anche a motivo della quasi impossibilità di procurarsi la documentazione necessaria per l'incasso;

6) dell'ammontare degli indennizzi che vengono restituiti al Tesoro da vari proprietari allo scopo di poter riavere i loro beni, col consenso delle autorità jugoslave che di regola lo concedono;

7) inoltre il Tesoro, in base all'articolo 16 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950, ratificato colla legge 10 marzo 1955, n. 122, ha beneficiato degli interessi del 5 per cento sulle rate delle riparazioni di guerra scadute negli anni 1951, 1952 e 1953, il cui pagamento rimase sospeso.

In conseguenza di ciò il Ministero del tesoro non solo non ha corrisposto fino ad oggi alcun importo proprio in dipendenza della perdita dei beni subita dai profughi giuliani nei territori ceduti, in quanto ogni indennizzo è stato pagato con denaro jugoslavo, cioè come precisato, a mezzo di decurtazione di riparazioni di guerra, ma addirittura ne ha ricavato i cospicui utili finanziari sopra indicati.

Ancora più grave è la situazione inerente i beni abbandonati dagli italiani nella Zona B, in quanto il Ministero del tesoro ha addirittura subordinato la concessione di un modesto acconto alla cessione integrale dei beni allo Stato italiano se rimasti vacanti e dei crediti verso la Jugoslavia, se da questa espropriati. Così lo Stato è diventato proprietario di tutti i beni privati dell'intera Zona B pagando una esigua parte del loro valore, cioè complessivamente circa 14 miliardi (di cui solo 11 già corrisposti fino ad oggi).

In tal senso infatti dispongono le leggi 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, colle quali erano state approvate le proposte di legge Macrelli-Bartole del 6 dicembre 1956, n. 2600, e Bartole del 12 ottobre 1962, n. 4179.

Allo scopo di risolvere radicalmente e definitivamente tutti codesti incresciosi problemi vennero presentate alla Camera, nel corso di questa Legislatura, tre proposte di legge di quasi identico tenore, quella del 19 ottobre 1963 (stampato Camera n. 622) degli onorevoli Taverna ed Alesi; quella del 21 aprile 1964 (stampato Camera n. 1264) dell'onorevole Vizzini e quella del 26 giugno 1965 (stampato Camera n. 2483) degli onorevoli Barbi ed altri.

Ad onta del tempo trascorso, nessuna di queste tre proposte di legge è stata finora discussa dalla VI Commissione permanente della Camera e date le attuali difficoltà finanziarie, non è da ritenersi che vi si possa provvedere nel corso della presente Legislatura.

D'altro canto sarebbe davvero inumano che i profughi giuliani non solo non ottengano alcun indennizzo da parte del patrio Erario, ma addirittura vengano spogliati di una parte cospicua della stessa somma loro corrisposta a titolo di indennizzo dei loro beni dalla Jugoslavia. Né — d'altro canto — per il caso della Zona B, che essi vengano privati dei beni e dei crediti percependo soltanto un modesto anticipo.

Al fine di evitare simili ingiustizie, tenendo conto che la situazione dei profughi persiste nell'essere estremamente penosa, mi vedo indotto a presentare questa proposta di legge che prevede una spesa relativamente modesta — circa 20 miliardi di lire — interamente coperta dai benefici già conseguiti dal Tesoro per i motivi suddetti e che per di più dovrà venire ripartita tra vari esercizi — per lo meno cinque — date le inevitabili difficoltà che sono connesse con la liquidazione di indennizzi di tale specie.

Per far fronte alla spesa prevista da questa legge non è necessario di ricorrere a nuovi stanziamenti in quanto col capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967 sono già stanziati gli annuali 5 miliardi e mezzo per gli oneri dipendenti dalle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al trattato medesimo, oneri che ormai sono in via di esaurimento per cui rimangono disponibili delle larghe eccedenze.

Onorevoli colleghi! Non dubito che, come atto di civica solidarietà il Parlamento non negherà la propria sanzione a questa mia iniziativa intesa a rendere finalmente giustizia ad una parte, sotto molteplici aspetti tra le più benemerite, di connazionali ed io, fiducioso dei vostri sentimenti, a loro nome vi ringrazio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura:

- a) 60 sino al valore di 200.000 lire, valuta 1938;
- b) 40 sul valore eccedente le 200.000 lire, valuta 1938;
- c) 20 sul valore eccedente i 2 milioni di lire, valuta 1938.

Le somme già riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti.

All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti degli esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al trattato medesimo.